

Torino, lì 12 aprile 2019

Circolare n. 11/2019

Ai Sigg.
Clienti
Loro indirizzi

Oggetto: Liquidazione imposta di bollo.

Il prossimo 23 aprile scadrà il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. Per effetto del DM 28 dicembre 2018, infatti, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo". Considerato che il 20 aprile cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, in aderenza al disposto di cui all'art. 7 comma 2 lett. 1) del DL 70/2011.

La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue le regole stabilite dall'art. 6 comma 2 del DM 17 giugno 2014. L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche ricevute, rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". **Tramite un servizio presente sullo stesso portale, è inoltre possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia.**

I codici di versamento per l'imposta di bollo saranno i seguenti:

1. per il 1^a trimestre è il codice 2521
2. per il 2^a trimestre è il codice 2522
3. per il 3^a trimestre è il codice 2523
4. per il 4^a trimestre è il codice 2524

Se appare chiara la modalità di versamento dell'imposta, permangono tuttavia alcune problematiche legate alla non corretta indicazione in fattura dell'imposta di bollo.

A tale proposito riteniamo utile ricordare quali operazioni sono escluse e quali soggette:

Sono sempre esenti dall'imposta di bollo:

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972), servizi internazionali Art. 9 DPR 633/1972 ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972), cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972)

Sono invece soggette all'imposta di bollo, le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);

- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c)) e Art. 8 Bis DPR 633/1972;
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Pertanto, nei casi in cui l'imposta di bollo risulti dovuta, ma non abbiate valorizzato nella fattura elettronica il campo "Dati Bollo" presente nel file xml, l'Agenzia delle Entrate determinerebbe un'imposta da versare in misura inferiore a quella corretta.

Una soluzione "pragmatica" per rimediare a tale errore, da porre in essere entro il trimestre di riferimento, potrebbe consistere nell'emissione di note di variazione in diminuzione e di nuove fatture che riportino i dati corretti, per quanto un'interpretazione letterale dell'art. 26 del DPR 633/72 lascerebbe alcuni dubbi in ordine all'applicabilità della norma nel caso di specie. **In alternativa (versione consigliata), il soggetto passivo potrebbe decidere di calcolare "manualmente" l'imposta di bollo dovuta, versando un importo superiore a quello indicato nel modello F24 predisposto dall'Agenzia.**

Ai Clienti per i quali lo Studio provvede ad elaborare la contabilità, sarà nostra premura inviare via mail, nel corso della prossima settimana, il modello F24 predisposto dall'Agenzia sulla base dei bolli virtualmente applicati nelle fatture elettroniche.

Resta inteso che, anche in questo caso, qualora abbiate dimenticato di valorizzare in alcuni file XML il campo "Dati Bollo, sarà Vostro compito calcolare "manualmente" l'imposta dovuta, versando un importo superiore a quello indicato nel modello precompilato.

Nel confermarVi che lo studio è a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, con l'occasione Vi porgiamo i nostri più distinti saluti.

- Torino Consulting -